SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 648)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDÒ, CERAMI, DE ZAN e MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1977

Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1973, n. 580, nel testo risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, prevede l'inquadramento in ruolo di coloro che siano risultati idonei, e siano stati inclusi in una terna non scaduta, nei concorsi per assistente ordinario. La stessa norma prevede altresì che detto inquadramento sia operato anche per i professori di ruolo nelle scuole medie di secondo grado che abbiano prestato servizio nelle Università in qualità di « comandato ».

Non è stata invece considerata la posizione degli idonei a concorsi di assistente ordinario che abbiano conseguito la nomina occupando un posto convenzionato. Si tratta, come appare evidente, di una omissione priva di qualsiasi razionale fondamento, ove si tenga presente che la condizione e lo *status* giuridico degli assistenti cosiddetti convenzionati è certamente più qualificata e rilevante rispetto alla diversa situazione di coloro che, inseriti in una terna di idonei in concorso per assistente ordinario, non abbiano successivamente conseguito alcuna nomina.

Peraltro, nella ipotesi in cui la convenzione non dovesse essere rinnovata — ipotesi certamente non astratta — gli assistenti convenzionati, « pur avendo vinto un regolare concorso ed ottenuto regolare nomina », verrebbero a perdere il ruolo e la qualifica: si determinerebbe, così, una chiarissima violazione del principio di eguaglianza che potrebbe essere con ogni probabilità portata al giudizio della Corte costituzionale. Infatti, mentre coloro che abbiano conseguito la idoneità e non siano stati nominati, per effetto della norma qui considerata conseguono la immissione in ruolo, gli idonei che invece dopo avere superato il concorso siano stati nominati presso una cattedra con la qualifica di assistenti di ruolo — ancorchè nell'ambito di un posto convenzionato — restano senza alcuno *status* all'interno della istituzione universitaria, perdendo ogni diritto al posto di lavoro.

Senza dire, che la situazione degli assistenti di ruolo convenzionati appare, in conseguenza della soprarilevata omissione legislativa, soggetta ad una disciplina certamente iniqua e comunque incompatibile con la esigenza di assicurare alla istituzione universitaria la collaborazione di personale qualificato, che ha dato prova di attitudine alla ricerca scientifica.

La modificazione legislativa che si intende proporre ha lo scopo di sanare l'abnorme situazione venutasi a creare a seguito della rigida applicazione della sopra richiamata norma, operando, ad un tempo, in modo da compiere un atto di giustizia nei confronti di una categoria di ricercatori della Università.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, nel testo risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, si applica anche agli assistenti di ruolo su posti di assistente convenzionato che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine di due mesi di cui al detto articolo 3, comma decimo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme e si applicano anche agli assistenti di ruolo su posti convenzionati tutte le altre norme relative alla immissione in ruolo degli assistenti idonei a seguito di concorso contenute nel citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.